

Appalti (1)

Requisiti di partecipazione - Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria

Nell'attuale contesto normativo possono essere spese come requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria - al ricorrere di determinate condizioni - i servizi di consulenza afferenti attività accessorie e di supporto alla progettazione, ancorchè non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali.

T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza del 19 marzo 2020, n. 343

[Approfondisci...](#)

Il T.A.R. Toscana ha accolto il ricorso proposto da una Società avverso il Comune di Arezzo per l'annullamento del provvedimento del medesimo Comune che aveva annullato in autotutela l'aggiudicazione disposta in favore della ricorrente ad esito di una gara per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi agli interventi di ristrutturazione di uno snodo viario.

Secondo l'istante, il Comune di Arezzo avrebbe erroneamente ritenuto inidonei a comprovare i requisiti di capacità tecnica i contratti di consulenza specialistica inerenti alla progettazione la cui esecuzione non abbia comportato la formazione dei relativi elaborati tecnici.

Secondo il Collegio, la censura è infondata, e ciò in ragione del contesto normativo in cui si pone l'oggetto del giudizio.

L'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 - che prevedeva tra i servizi di architettura ed ingegneria quelli concernenti la redazione dei progetti, del piano di sicurezza e coordinamento e le attività tecnico amministrative concernenti la progettazione - è stata espressamente abrogata dal Codice del 2016 e sostituita dall'art. 3, co. 1, lett. vvvvv) che definisce tali servizi in via più generica, come "servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE". A fronte di ciò, l'ANAC, con il comunicato del Presidente del 14.12.2016, ripreso dalle Linee Guida n. 1, per il Collegio ha "condivisibilmente ritenuto che nell'attuale contesto normativo possano essere spese come requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria i servizi di consulenza afferenti attività accessorie e di supporto alla progettazione, ancorchè non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione: a) che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale; b) che l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante contratto di conferimento dell'incarico e relative fatture di pagamento".